



# COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 59 del 27-12-2021**

**Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019**

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Renato Signorelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Roberto Buson

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:40, presso il Centro Comunale di Via Diocleziana, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i signori:

N. reg. pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene PUBBLICATA all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

Da oggi

L'INCARICATO

COGNOME e NOME	QUALIFICA	PRESENZA
<b>Mortandello Riccardo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Roetta Elisabetta</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Mazzonetto Patrizia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Fasolato Duilio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Sponton Pier Luigi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Circo Adriana</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Turlon Omar</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Boaretto Silvia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Bianconi Pier Giorgio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Signorelli Renato</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>Zanotto Laura</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Agnelio Andrea</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Baldi Elisabetta</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Tramarin Jasmine</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Zorretto Alberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Zaramella Diego</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>De Salvo Biagio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio del Comune, senza riportare denunce di illegittimità entro dieci giorni di affissione, per cui la stessa DIVIENE ESECUTIVA

Addì

L'INCARICATO

Risultano pertanto complessivamente presenti n. 14 e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Assiste alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Fanton Luca.

Partecipa alla seduta il Dott. Buson Roberto Segretario Comunale.

Renato Signorelli nella sua qualità di Presidente assume la presidenza.

Fungono da scrutatori i signori:

Turlon Omar

Bianconi Pier Giorgio

Baldi Elisabetta

La seduta, diffusa in streaming, è legale.

## **Proposta di deliberazione n. 64 del 16-12-2021**

**Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019**

PREMESSO CHE l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

RILEVATO che dopo un anno di applicazione e utilizzo del Nuovo Regolamento Canone Unico sono emerse delle modifiche e integrazioni da apportare;

EVIDENZIATO inoltre che si ritiene opportuno modificare il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, recependo le novità normative come di seguito riportato:

- *la modifica introdotta dall'art. 1, comma 848 della L. 178/2020, che ha riformulato il comma 831 dell'art.1 della L. 160/2019;*
- *la modifica introdotta dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto l'ulteriore comma 831 bis all'art. 1 della L. 160/2019;*
- *la modifica dell'art. 1, comma 831 della L. 160/2019 introdotta dal Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 67 );*

RIPORTATO di seguito il testo dettagliato degli articoli che si ritiene di modificare evidenziando in grassetto le modifiche o integrazioni da apportare:

### **Articolo 26 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie**

#### **Versione precedente**

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a cinque, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

#### **Versione aggiornata (integrazione):**

a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a cinque **anni**, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

## **Articolo 27 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

### **Versione precedente:**

d) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Versione aggiornata** (*adeguamento normativo alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 848 della L. 178/2020, che ha riformulato il comma 831 dell'art.1 della L. 160/2019*):

d) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160 e **successive modifiche**. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. **Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.** Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

## **Articolo 31- Esenzioni**

### **Versione precedente:**

z) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

**Versione aggiornata** (*integrazione*):

z) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, **operazioni di trasloco e di manutenzione del verde**, di durata non superiore a 6 ore;

### **Articolo 36 - Occupazioni con antenne e ripetitori**

#### **Versione precedente:**

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

**Versione aggiornata** (*adeguamento normativo alla modifica introdotta dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto l'ulteriore comma 831 bis all'art. 1 della L. 160/2019*):

**1. Gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui all'art. 1, comma 831 della L. 160/2019 sono soggetti ad un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione.**

### **Articolo 45 - Termini per il versamento del canone**

#### **Versione aggiornata, aggiunto nuovo comma:**

**3-bis. La scadenza di cui al comma 3 può essere prorogata con provvedimento della Giunta comunale al verificarsi di particolari eventi e/o condizioni.**

#### **Versione precedente:**

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

**Versione aggiornata** (*adeguamento normativo alla modifica dell'art. 1, comma 831 della L. 160/2019 introdotta dal Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 67*):

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, **anche in via mediata**, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento

del canone dovuto e **la dichiarazione delle proprie utenze** entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

#### **Articolo 61 - Canone sul servizio affissioni**

**Versione aggiornata, aggiunto nuovo comma:**

**4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.**

#### **Articolo 70 - Norme finali**

**Versione aggiornata, aggiunto nuovo comma:**

**3. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui all'art. 1, comma 817 della L. 160/2019.**

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42, co. 2 D. Lgs. 267/2000, disciplinante i poteri del Consiglio comunale;

RITENUTO di dover dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

VISTI gli allegati pareri espressi di cui all'art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012;

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", come riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole in data 20/12/2021 che si allega in copia (allegato B);
2. di pubblicare il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente deliberazione, nel sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente";
3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone come modificato decorrono dall'1/1/2022 ex art. 53, co. 16 della L. 388/2000.

**Proposta di deliberazione n. 64 del 16-12-2021**

**Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019**

**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000**

Parere sulla Regolarita' Tecnica: **Favorevole**

data 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stecca Caterina

Parere sulla Regolarita' Contabile: **Favorevole**

data 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Stecca Caterina

Il Presidente dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto (Proposta n. 64 del 16.12.2021) iscritto al settimo punto dell'O.D.G.

Sulla proposta di deliberazione in parola sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che vengono allegati al presente atto.

Interviene il Sindaco.

Non ci sono interventi in merito al presente argomento da parte dei Consiglieri Comunali.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione succitata, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti: n. 14

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.